

RG 7/2024 L.C. BACCHIN G.
RG 8/2024 L.C. CARNIO C.

PROC. UNIT. 260/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 17.01.2024

A. P. P.

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri	<i>presidente</i>
dr. Lucio Munaro	<i>giudice relatore</i>
dr. Petra Uliana	<i>giudice</i>

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 260-1/2023 r.g.
promossa da

Claudia Carnio
Giulio Bacchin
- ricorrenti -
con l'avv. Marco Mancini

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Claudia Carnio e Giulio Bacchin, quali debitori e lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, hanno domandato la dichiarazione di *apertura della procedura di liquidazione controllata dei (loro) beni* (artt. 268 ss. cci).

In particolare, hanno presentato una domanda unitaria ex art. 66 cci, sul duplice rilievo [contenuto nella *relazione redatta dall'OCC* (art. 269.2 cci)] che sono *membri della stessa famiglia, conviventi* e che *la maggior parte dei debiti hanno un'origine comune*.



1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché i ricorrenti hanno la comune *residenza* a Casier (doc. 3).

3. La *relazione redatta dall'OCC*, e allegata al ricorso, contiene:

- una valutazione positiva sulla *completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda* (art. 269.2 cci);
- l'illustrazione della *situazione economica, patrimoniale e finanziaria* dei debitori (art. 269.2 cci).

4. Dalla *relazione cit.* e dalla documentazione offerta emerge che i ricorrenti sono debitori *in stato di sovraindebitamento* (artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci) perché:

- non sono assoggettabili *alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza* (art. 2.1, lett. c, cci);
- hanno debiti ascrivibili ad entrambi per la somma complessiva di € 3.391.846,97, e in gran parte riconducibili alla pregressa, comune attività imprenditoriale conclusivamente sfociata in tre dichiarazioni di fallimento;
- non sono proprietari di immobili;
- non dispongono di valori economici ulteriori rispetto allo stipendio rispettivo;
- la sola Carnio è proprietaria di un'auto immatricolata nel 2008 e stimata nella *relazione cit.* come di *valore irrisorio*;
- quali dipendenti a tempo indeterminato, Bacchin e Carnio dispongono rispettivamente di uno stipendio mensile medio di circa € 1000,00 e € 1700,00.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle *procedure di cui al titolo IV* del cci (art. 270.1 cci), e cioè la *ristrutturazione dei debiti del consumatore* e il *concordato minore*.

6. L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;



- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della *liquidazione del patrimonio* impone al giudice di fissare col decreto i *limiti* di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al *mantenimento* del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e l'avv. Luca Carmelo Ficuciello quale liquidatore;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che il liquidatore curi l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e la sua trascrizione presso gli uffici competenti.

Treviso, 16.1.2024

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

Registrato a Treviso
il
n..... serie.....
pagato €...../.....
f.to il Funzionario

